



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

OGGETTO: PIANO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

L'anno DUEMILAQUATTRO e questo giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 10,00 in Pescia, nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario Dr. Vittorio De Cristofaro, nominato con D.P.R. del 4 Settembre 2003 pubblicato sulla G.U. in data 22 Settembre 2003, assistito dal Segretario Comunale D.ssa Rosella Canessa, ha adottato la deliberazione di cui appresso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con D.P.R. del 4 Settembre 2003 pubblicato sulla G.U. del 22 Settembre 2003 è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Pescia ed il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

Viste in particolare le disposizioni dell'art. 3, in ordine all'adozione di regolamenti comunali per la disciplina delle modalità di effettuazione della pubblicità, la tipologia e quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 27/06/1984 con la quale viene approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni"

Visti il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabiliscono norme in merito alla sicurezza della circolazione stradale connessa all'installazione di mezzi pubblicitari e dettano disposizioni in ordine alla pubblicità ed ai mezzi pubblicitari, prevedendo per la collocazione di diverse fattispecie di impianti una regolamentazione da parte del Comune;

Visti inoltre gli artt. 50 e 157 del D.Lgs, 29.10.1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352, che stabiliscono il divieto, nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali di cui all'art. 138 nonché di edifici e nei luoghi di interesse storico-artistico, di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo;

Considerato come sia necessario attuare le disposizioni sopra richiamate, nonché regolamentare in modo organico ed uniforme la materia inerente gli impianti pubblicitari, al fine di dare alla cittadinanza ed agli operatori economia interessati un unico strumento che consenta una corretta conoscenza della disciplina;

Ritenuto pertanto necessario adottare un Piano per la disciplina degli impianti pubblicitari;

Vista la relazione Tecnica ed il censimento degli impianti di pubblica affissione redatti dall'Ufficio Tributi;



Provincia di Pistoia

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

Dato atto:

che le osservazioni proposte dal Comandante dei Vigili Urbani sono state recepite nella stesura definitiva del Piano per gli impianti pubblicitari;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Piano per la disciplina degli impianti pubblicitari, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante;
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs, 267/00.

Il Commissario Straordinario Dr. Vittorio De Cristofaro

Il Segretario Generale Dottoressa Rossella Vanessa



Provincia di Pistoia

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.....del.....

Art. 1 : Oggetto

Art. 2 : Definizione dei mezzi pubblicitari

Art. 3 : Dimensione dei mezzi pubblicitari

Art. 4 : Impianti destinati alle Pubbliche Affissioni

Art. 5 : Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

Art. 6 : Caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari

Art. 7 : Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

Art. 8 : Insegne d'esercizio

Art. 9 : Preinsegne

Art. 10: Cartelli pubblicitari

Art. 11: Segni orizzontali reclamistici

Art. 12; Impianti pubblicitari di servizio

Art. 13: Tende solari - Caratteristiche

Art. 14: Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza

Art. 15: Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio

Art. 16: Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

Art. 17: Autorizzazioni e competenza amministrativa

Art. 18: Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 19: Sanzioni amministrative

Art. 20 :Norme Transitorie



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

**Art 1
Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico o in vista di queste.

**Art 2
Definizione dei mezzi pubblicità**

I mezzi pubblicitari comunemente in uso sono così definiti:

1. "Insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
2. "Preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. "Cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. "Manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5. "Striscione, Locandina, Stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
6. "Segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. "Impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. "Impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. "Tende solari" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
10. "Mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

Art 3

Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq. 6. Le insegne di esercizio possono, se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli od in aderenza dei fabbricati, raggiungere la dimensione di 20 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% fino ad un massimo di 50mq. esclusivamente se, la superficie di ciascuna facciata dell'immobile ove ha sede l'attività, sia superiore ai 100 mq. L'incremento deve essere calcolato sulla superficie eccedente i 100 mq.
2. Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.
3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:
 - insegna a bandiera orizzontale o verticale: mq. 10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
 - insegna frontale: mq. 10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
 - insegna su palina: mq. 10, se collocate parallelamente alla carreggiata.Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq.2. Per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali, il limite è individuato in mq.20.

Art 4

Impianti destinati alle Pubbliche Affissioni

1. Rientrano fra gli impianti tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazioni sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti del Comune ovvero dal suo Concessionario.
La localizzazione, e la superficie degli impianti è individuata negli elaborati in allegato che contengono tra l'altro il censimento degli impianti esistenti, e le indicazioni per nuove collocazioni sino alla concorrenza della superficie massima installabile 605 mq.
Il limite è determinato in cm.70 x 100 nonché, in relazione alle tipologie sottoelencate, nelle seguenti misure:
 - a) TIPO "POSTER", costituito da impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali: mt. 6x3;
 - b) TIPO "STENDARDO", costituito da impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato orizzontalmente: cm.140 x 100, cm 200 x 140, cm. 210 x 100;
 - c) TIPO "STENDARDO", montato verticalmente : cm.100 x 140, cm.140 x 200, cm. 210 x 200;
 - d) TIPO "TABELLA", costituito da cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro: cm.70 x100, cm.140x200, cm. 140x100, cm. 100x140, cm. 200 x 140, cm. 280x200;
2. Per interventi di particolare importanza e dimensioni, i cartelli ed i mezzi pubblicitari posti nei centri abitati "a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale o relative ad impianti sportivi", possono essere autorizzati limiti di superficie superiori, previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia, anche in relazione al rapporto tra la dimensione della facciata del fabbricato e quella del mezzo pubblicitario.
3. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli e mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.
4. Per quanto riguarda gli impianti destinati esclusivamente alle onoranze funebri (affissione di necrologi) si prevedono forme di sponsorizzazione, da definirsi di volta in volta mediante specifico accordo con i soggetti interessati;



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

Art 5

Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le caratteristiche che saranno disciplinate da successivo atto di G.M. e con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq.1,50. E' ammessa, in conseguenza della temporaneità, la deroga alle distanze minime previste dal presente Regolamento, purché l'installazione non comporti pericolo o intralcio per la circolazione;
- sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, standardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
- gli "striscioni, locandine e standardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt.12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati in occasione di manifestazioni svolte dal Comune ovvero dallo stesso patrocinate;
- la collocazione di "bandiere" potrà avvenire, esclusivamente, su suolo privato, nel rispetto delle distanze previste dall'art.14.

2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
- il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a nr.50 per ogni iniziativa;
- è vietata l'installazione di tale cartellonistica nel centro storico, come individuato dagli strumenti urbanistici.

Art 6

Caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossodiche, in colore grigio antracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
- Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.

I cartelli e altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza, e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno essere rifiniti anche sulla parte retrostante.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.

Art 7

Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.
4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di mt. 15 dal bordo della carreggiata, laddove distanti a meno di mt. 100 da intersezioni semaforiche.

Art 8

Insegne d'esercizio

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 - le insegne frontali dovranno essere contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm.30. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio;
 - le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, dovranno avere un'altezza minima di mt.3 misurata sul bordo inferiore; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt.5, sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso, il valore assoluto di mt.1,20;
 - è vietata, nei sottoportici, l'installazione di insegne a bandiera;
 - ai di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici;
 - non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Sono altresì vietate le insegne su pali collocati su suolo privato, laddove l'aggetto dell'insegna abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà.
2. Nei centri abitati, laddove le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, oppure ad una distanza non inferiore a mt.2 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui all'art.14, commi 2° e 3°, del presente Regolamento, non si applicano.

Art 9

Preinsegne

1. Le preinsegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt.1 x 0,20 e superiori di mt.1,50 x 0,30, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicizzazione da approvarsi con atto della Giunta Comunale, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino ad una dimensione massima pubblicitaria di mq. 2,7. Ogni struttura di sostegno, così come sopraidentificata, costituisce oggetto di autorizzazione.

Art 10

Cartelli pubblicitari

1. La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole.
2. Nei centri abitati, sulle strade di tipo E) e F), laddove i "cartelli" siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati e, comunque, ad una distanza non inferiore ai mt.3 dalla carreggiata, le distanze minime di cui all'art.14, comma 2°. del presente Regolamento, non si applicano, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.
3. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'Intera superficie del cartello.

4. E' consentita l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" nelle aree pedonali e nelle aree adibite a parcheggio o in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono essere visibili dalla sede stradale adibita a traffico veicolare. E' altresì vietata l'installazione su suolo pubblico ad eccezione dei casi conseguenti a progetti di cui al successivo art. 12

5. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, è possibile collocare cartelli pubblicitari, anche in deroga al limite dimensionale di cui all'art 4, alle seguenti condizioni:

- l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
- la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
- è vietata l'installazione di "cartelli luminosi a luce propria";
- è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".

Art11

Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive e previo nulla-osta dell'ufficio che autorizza la manifestazione;

2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi;

3. Per i segni orizzontali reclamistici di cui al precedente 1° comma, lettera b), è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione viene considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 507/93.

Art 12

Impianti pubblicitari di servizio

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, dissuasori di sosta, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione dell'Ente Comune (oppure dell'Ente proprietario della strada) ovvero, nel caso di angoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.

Art 13

Tende solari - Caratteristiche

1. E' da considerare tenda il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

2. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:

a) Le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario;



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

- b) Riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
- c) L'altezza delle scritte non deve essere comunque superiore complessivamente a 20 cm;
- d) Le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione o il marchio di fabbrica e devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelle laterali;
- e) Sulla falda superiore della tenda può essere riportato il marchio inerente l'attività esercitata;
- f) L'altezza dal suolo, in ogni punto, non dovrà essere inferiore a cm. 220 ed il limite della tenda dovrà distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.

Art 14

Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni, previste dal presente Regolamento, per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

1. Fuori dai centri abitati valgono le indicazioni e limitazioni del Regolamento di applicazione del codice della strada D.P.R. 495/92 art.51 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Nel centro abitato le distanze previste dall'art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:
 - mt.20, lungo le strade di scorrimento, di quartiere e locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - mt.10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari dai segnali di indicazione e dopo: i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - mt.30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, ad eccezione degli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt.20;
 - mt.30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 10 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
3. Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 2 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori stabilite da particolari disposizioni del presente regolamento
4. Nel centro abitato e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km gli impianti di servizio e gli impianti affissivi posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o aderenti ad un fabbricato possono essere collocati ad una distanza non inferiore a cm. 50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in ogni caso dovrà essere osservato il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze stradali quali i marciapiedi, le piste ciclabili, le aree di servizio e di sosta.
5. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione, ad una distanza non inferiore a mt. 1 dall'intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
6. Non è consentito :
 - collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta dei cimiteri.



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

- Utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale e impianti di illuminazione come supporti pubblicitari;
- L'apposizione di manifesti al di fuori di supporti appositamente predisposti.

Art 15

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio.

Nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo A e B: 3%
- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo C e F: 8%;
- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo D e E: 10%.

1. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq.2 per ogni servizio prestato.

2. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, così come modificato dall'art.42 del D.P.R. 16 settembre 1996 n.610, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4, nel rispetto della distanza minima di ml.200 da tutti gli altri cartelli. Analogamente è previsto per i centri abitati, dove la dimensione massima del cartello è determinata in mq.3 e la distanza minima in ml.20.

Art 16

Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

1. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dalla normativa del Piano Regolatore Generale come zone territoriali omogenee A, è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

- insegne d'esercizio;
- impianti della pubblica affissione;
- impianti pubblicitari temporanei di cui all'art.5, comma quinto, del presente Regolamento;
- stendardi e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune;
- impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano", approvati dal Comune;
- targhe professionali;
- mezzi pubblicitari a messaggio variabile, all'interno delle vetrine e delle aree di parcheggio.

2. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.

3. Le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne luminose e l'illuminazione indiretta ad intermittenza.



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

4. Con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster"
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.

Art 17

Autorizzazioni e competenza amministrativa

1. L'autorizzazione al posizionamento, ovvero alla modifica di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, richiesta sia fuori che all'interno dei centri abitati, è rilasciata con le modalità indicate dall'art.53 del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni, previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 7 del suddetto articolo. La suddetta autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile.
2. Le domande di autorizzazione devono essere presentate in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dall'ufficio competente all'espletamento delle procedure in materia, individuato con atto della Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione sarà concessa o negata entro 30 giorni, prolungati a 45 in caso necessitino unicamente pareri della Commissione Edilizia o di altri uffici comunali, dall'arrivo delle domande all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. I termini perentori di cui sopra sono sospesi sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa. I termini sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire il parere di uffici esterni all'Amministrazione Comunale; in tal caso l'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento di detti pareri.
4. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.
5. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.
6. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.

Art 18

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e di effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro.
 - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione nei caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
 - d) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - Amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare
 - numero dell'autorizzazione comunale



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

- progressiva chilometrica dal punto d'installazione
- data di scadenza

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dell'obbligo di attenersi strettamente sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o di quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

Art 19

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art.24 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, ovvero la sanzione da € 206,58 a € 1549,37 applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 120, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionarle nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

4. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art 20

Norme transitorie

1. Vengono confermate le localizzazioni e le tipologie degli impianti per le affissioni, già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il Concessionario del Servizio Pubbliche Affissioni, dovrà entro e non oltre 180 gg. dalla esecutività del presente atto, provvedere alla sostituzione degli impianti esistenti e dovrà altresì integrare detti impianti con nuovi da realizzarsi secondo le norme del presente regolamento.

2. I mezzi pubblicitari, diversi da quelli di cui al primo comma, installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata del presente regolamento, e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova disciplina, ogni qualvolta si richieda il rinnovo della autorizzazione o in occasione della loro sostituzione.

Art 21

Norme di rinvio



Provincia di Pistoia

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004**

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610
2. In particolare, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.